COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.8.2021
COM(2021) 472 final

2021/0266 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Cipro

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione di Cipro all'Unione europea del 2003[1], talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen sono già applicabili a Cipro dalla data di adesione, mentre altre si applicano solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* in questione siano soddisfatte.

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis*[2] di Schengen, stabilisce tali procedure di valutazione Schengen. Il 28 maggio 2019 Cipro ha dichiarato la propria volontà e il proprio impegno ad applicare tutte le parti dell'*acquis* di Schengen e ad essere oggetto delle valutazioni Schengen, nella misura del possibile tenendo conto della particolare situazione di Cipro quale riconosciuta nel protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003. In linea col regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, il 15 ottobre 2019 la Commissione ha modificato il programma di valutazione annuale[3] e pluriennale[4] per includervi la valutazione di Cipro nel 2019 e 2020. L'ambito d'applicazione geografico delle valutazioni Schengen a Cipro tiene conto della particolare situazione di Cipro.

La valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen può avere luogo solo una volta che il sistema d'informazione Schengen è entrato in funzione a Cipro. È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione che metta in vigore le disposizioni dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen a Cipro.

Il Consiglio può adottare una tale decisione solo dopo che Cipro ha introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche, anche relative alla protezione dei dati, per trattare i dati del sistema d'informazione Schengen e scambiare informazioni supplementari. Di conseguenza, nel novembre 2019 è stata realizzata una valutazione Schengen per verificare il livello di protezione dei dati a Cipro. A seguito del parere favorevole del comitato Schengen[5] il 5 novembre 2020 la Commissione ha adottato, tramite decisione di esecuzione[6], la relazione di valutazione che conferma il raggiungimento di un livello di protezione dei dati soddisfacente.

Nel frattempo, delle équipe in loco hanno svolto visite di valutazione Schengen a Cipro in altri settori dell'*acquis* di Schengen, in particolare nel settore del rimpatrio (novembre 2020), della cooperazione di polizia (febbraio 2021) e delle frontiere esterne (febbraio 2021).

1 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
2 GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.
3 C(2019) 7326.
4 C(2019) 7278.
5 Comitato istituito dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio.
6 C(2020) 8150.

Inoltre, il 3 dicembre 2020, il gruppo consultivo sul sistema d'informazione Schengen II[7], in base ai risultati del rapporto di sintesi delle prove (2020-377) elaborato dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ha confermato che da un punto di vista tecnico il sistema nazionale di Cipro è pronto per essere integrato nel sistema d'informazione Schengen e che è adeguato alla sua finalità.

È quindi ora possibile, per il Consiglio, fissare la data a decorrere dalla quale l'*acquis* di Schengen relativo al sistema d'informazione Schengen si applicherà a Cipro. L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del sistema d'informazione Schengen a Cipro. L'uso di questi dati a Cipro dovrebbe permettere alla Commissione di verificare, conformemente alle procedure di valutazione Schengen, che le disposizioni riguardanti il sistema d'informazione Schengen siano applicate correttamente.

Saranno imposte alcune restrizioni nell'uso del sistema d'informazione Schengen a Cipro finché il Consiglio non avrà deciso in merito alla piena applicazione dell'*acquis* di Schengen in tale Stato e in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne. Una tale decisione sarà adottata solo una volta verificato che Cipro soddisfi le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* in questione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è volta a porre in vigore a Cipro le disposizioni esistenti riguardanti il sistema d'informazione Schengen.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è collegata con le disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative alla protezione dei dati e alla cooperazione di polizia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione all'Unione europea del 2003.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, le disposizioni dell'*acquis* di Schengen non rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso atto si applicano a Cipro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine.

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

[7] Il gruppo consultivo sul sistema d'informazione Schengen II è stato istituito per fornire competenze relative al sistema d'informazione Schengen II centrale al Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Il gruppo consultivo comprende rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Le procedure relative al funzionamento e alla cooperazione dei gruppi consultivi sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione nel regolamento interno di eu-LISA.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con l'articolo 14, paragrafo 5, e con l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione nel settore della protezione dei dati in occasione del Comitato Schengen del 9 luglio 2020. La relazione è stata adottata il 5 novembre 2020.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione è presa in considerazione la protezione dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

n.a.

2021/0266 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[8],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen non contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano a Cipro solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* in questione siano soddisfatte in tale paese, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.

(2) Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio[9]. Una tale valutazione, tuttavia, deve tenere conto della particolare situazione di Cipro, quale riconosciuta nel protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003. Inoltre, nella sua dichiarazione di disponibilità, Cipro ha ribadito il suo impegno, una volta conclusa la valutazione, ad essere oggetto di ulteriori, regolari valutazioni Schengen sugli aspetti dell'*acquis* di Schengen che saranno stati resi applicabili dal Consiglio fino a tale data.

(3) La valutazione Schengen relativa alla protezione dei dati è stata effettuata a Cipro nel novembre 2019. Una relazione di valutazione adottata con decisione di esecuzione C (2020) 8150 della Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 ha confermato che Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen relativamente alla protezione dei dati.

(4) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione[10] è stato verificato che, da un punto di vista tecnico, il

8 GU C [xx], pag. [XX].

9 Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

10 Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015, che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 31).

sistema nazionale di Cipro è pronto per essere integrato nel sistema d'informazione Schengen.

(5) Avendo pertanto Cipro introdotto le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trattare i dati del sistema d'informazione Schengen e scambiare informazioni supplementari, il Consiglio può ora fissare la data a decorrere dalla quale l'*acquis* di Schengen relativo al sistema d'informazione Schengen si applicherà a Cipro.

(6) La presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati del sistema d'informazione Schengen a Cipro. L'utilizzazione concreta di tali dati dovrebbe permettere alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen a Cipro. Una volta verificato che Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* di Schengen, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne.

(7) È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per stabilire la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con Cipro. Fino alla data stabilita in tale decisione, è opportuno imporre alcune restrizioni nell'uso del sistema d'informazione Schengen a Cipro.

(8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen[11], uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[12].

(9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen[13], uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[14] e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio[15].

(10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo

11 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

12 Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

13 GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

14 Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

15 Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

sviluppo dell'*acquis* di Schengen[16], uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio[17] e l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[18].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. A decorrere dal […]* [*data da inserirsi da parte del Consiglio*], le disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen, di cui all'allegato, si applicano, alle condizioni specificate nel presente articolo, nella Repubblica di Cipro nelle sue relazioni con:

 (a) il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia;

 (b) l'Irlanda, riguardo alle disposizioni di cui alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio[19];

 (c) la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.

2. A decorrere dal […]* [*data da inserirsi da parte del Consiglio*], le segnalazioni, le informazioni supplementari e i dati complementari seguenti possono essere messi a disposizione di Cipro conformemente alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[20]:

16 GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

17 Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

18 Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis d*i Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

19 Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

20 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(a) le segnalazioni definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) di tale decisione e all'articolo 3, lettera a) di tale regolamento;

(b) le informazioni supplementari e i dati complementari definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale decisione e all'articolo 3, lettere b) e c), di tale regolamento, che sono connessi a tali segnalazioni.

3. A decorrere dal [...]* [*data da inserirsi da parte del Consiglio*], Cipro può inserire segnalazioni e dati complementari nel sistema d'informazione Schengen, usare i dati del sistema d'informazione Schengen e scambiare informazioni supplementari, fermo restando il paragrafo 4.

4. Fino a quando non sono soppressi i controlli alle frontiere interne con Cipro, tale Stato:

(a) non è obbligato a rifiutare l'ingresso o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali un altro Stato membro ha effettuato una segnalazione ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006;

(b) si astiene dall'introdurre nel sistema d'informazione Schengen segnalazioni e dati complementari e dallo scambiare informazioni supplementari sui cittadini di paesi terzi ai fini di rifiuto dell'ingresso o del soggiorno conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente